



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

TAVOLO DI PROGETTAZIONE TERRITORIALE - II INCONTRO

LE CER PER LE IMPRESE:
PASSAGGI CHIAVE PER RIDURRE COSTI
E AUMENTARE LA COMPETITIVITÀ

martedì
15 LUGLIO 2025
ore 10:00



UNIONCAMERE
VENETO



CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO DOLOMITI
bellezza e impresa



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO



Camera di Commercio
Vicenza



CAMERA DI COMMERCIO
PADOVA
il futuro a portata di impresa



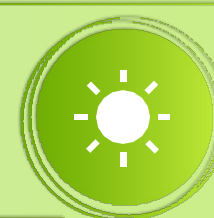
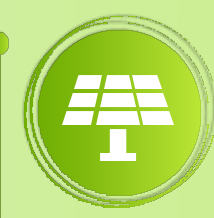
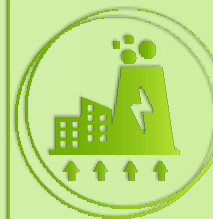
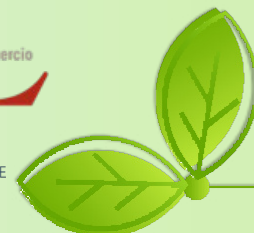
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA



Aspetti legali delle CER

*Il Ministro dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

VISTO....

Decreta

Art. 1

(Modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414)

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole “*comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti*” sono sostituite dalle seguenti “*comunità energetiche e dei sistemi di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti*”;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) è introdotta la seguente “*c-bis) “Data di completamento dei lavori”: data di completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto, ivi incluse le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il soggetto richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, ove previste, così come indicato nella comunicazione di ultimazione dei lavori che il soggetto beneficiario trasmette al gestore di rete ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA)”*;

c) all'articolo 7:

i. il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I soggetti beneficiari della misura PNRR di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021 sono le comunità energetiche e i sistemi di autoconsumo collettivo ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.”;

ii. il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente Titolo devono:

a) completare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro il 30 giugno 2026;

b) entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.”;

d) all'articolo 8:

i. al comma 3, le parole *“l'entrata in esercizio”* sono sostituite dalle seguenti *“il completamento dei lavori”*;

ii. al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: *“e) mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione per l'erogazione degli incentivi di cui al Titolo II.”;*

e) all'articolo 10:

i. al comma 1, lettera a), le parole *“10%”* sono sostituite dalle seguenti *“30%”*;

ii. al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) in ogni caso, le quote a saldo sono erogate al completamento dei lavori sulla base della presentazione della richiesta di rimborso finale da parte del beneficiario, comprensiva della documentazione a comprova della conclusione dei progetti agevolati.”.

il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le voci di spesa ammissibili e il costo di investimento massimo sono indicati all'Allegato 2.”

iv. al comma 5 prima delle parole *“Le spese devono”* sono inserite le seguenti *“Ad eccezione delle spese ammissibili elencate nell'Allegato 2 propedeutiche alla presentazione della domanda e che non costituiscono avvio dei lavori,”*

v. al comma 6, le parole *“la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e comunque non oltre”* sono eliminate;

f) all'Allegato 1, paragrafo 3: (Applicazione delle decurtazioni nel caso di contribuzione in conto capitale)

i. , le parole *“e autorità locali”* sono soppresse;

ii. dopo le parole *“enti del terzo settore e di protezione ambientale”* sono aggiunte le seguenti *“, persone fisiche”*.

Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni introdotte dal presente decreto si applicano anche ai progetti presentati in data antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso secondo le modalità disciplinate dalle regole operative aggiornate ai sensi del successivo comma 2.
2. Entro i cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta GSE, sono aggiornate le regole operative di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, nel rispetto della previsione di cui al successivo comma 3.
3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata in ogni caso all'approvazione della decisione di esecuzione del Consiglio per la formalizzazione degli esiti del processo di riprogrammazione del PNRR.
4. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it.
Della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

[Ricerca](#)[Reimposta](#)

Data aggiornamento	Titolo
08/07/2025	MASE, pubblicato l'aggiornamento al Decreto AGROVOLTAICO
08/07/2025	Agro-voltaico: aggiornate le graduatorie e pubblicate le FAQ. Novità sulla misura PNRR per lo sviluppo dei sistemi agrivoltaici
01/04/2025	Pubblicato il nuovo Stato di attuazione e aggiornamento del cronoprogramma della Strategia Nazionale per l'Economia Circolare
21/02/2025	Pubblicata la nuova circolare contenente le Istruzioni operative per le misure PNRR del MASE sulle nuove procedure per il trasferimento delle risorse finanziarie previste dal Decreto MEF 6 dicembre 2024
14/02/2025	M2C4 I3.4 Bonifica del suolo dei siti orfani. Pubblica le Istruzioni operative per il rispetto del principio DNSH
22/11/2024	PNRR Missione 7 REPowerEU Investimento 1 - Misura rafforzata: Rafforzamento smart grid
18/11/2024	PNRR – Pubblica le Istruzioni operative rivolte ai Soggetti attuatori per la rendicontazione del target EU “M2C4-20”



Atto costitutivo, statuto e regolamento.

Cosa occorre tener ben presente.



Un **soggetto di diritto**
è un soggetto che può essere **titolare di rapporti giuridici attivi e/o passivi**.

La **soggettività giuridica** è correlata alla capacità giuridica, intesa come idoneità a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.

La soggettività giuridica è riconosciuta all'essere umano in quanto persona fisica.

Le «organizzazioni» (in senso ampio) nascono per iniziativa di persone fisiche, **sono soggetti del diritto formate da più persone e come le persone fisiche sono titolari di situazioni giuridiche**. Dovendo agire attraverso persone fisiche, sono dotate di organi **individuali** (come il presidente, o l'amministratore delegato di una società, o il sindaco di un Comune, ecc.), e **collegiali** (assemblea, consiglio di amministrazione, consiglio comunale, ecc.).

Anche le organizzazioni hanno una **denominazione**, che ha la stessa funzione del nome per le persone fisiche, una **sede**, che corrisponde alla residenza o al domicilio, ecc.

L'**Atto Costitutivo** è l'**atto fondante dell'organizzazione** attraverso il quale i membri formalizzano la costituzione della stessa, definendone le **caratteristiche** principali e le **finalità** che deve perseguire.

Lo **Statuto** è l'**insieme di norme che regolano tutta la vita dell'organizzazione.**

Contiene, o può contenere:

- il nome e la sede legale;
- le finalità perseguite e le attività che possono essere svolte;
- gli organi di gestione e le regole di funzionamento ed elezione;
- i diritti e i doveri dei singoli membri, le condizioni della loro ammissione e i loro compiti;
- le modalità con cui si possono raccogliere fondi e come questi possono essere utilizzati;
- le modalità di scioglimento e di devoluzione del patrimonio.



La CER NON può perseguire come obiettivo PRINCIPALE
«quello di realizzare profitti finanziari»
(cfr. l'art. 31, D.Lgs. 199/2021 e l'art. 2, Dir. 2018/2001/UE).

E' vietato alla CER di perseguire esclusivamente o prioritariamente lo scopo lucrativo, da intendersi come lucro soggettivo, il quale trova una definizione nell'art. 2247 c.c.:
«Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili».

Atteso il disposto dell'art. 31, comma 1, lett. *a*),
D.Lgs.199/2021, la C.E.R. può perseguire in via secondaria lo
scopo lucrativo.

Tuttavia
NON è esplicitata una regola per accertare se e quando la CER
persegua effettivamente tale scopo in modo secondario.

Chi può far parte di una CER

In una CER **possono partecipare e avere poteri di controllo** (ex D.Lgs. 199/2021):

- Persone fisiche (privati cittadini e famiglie).
- Piccole e medie imprese, anche partecipate da enti territoriali (escluse le aziende «energetiche»).
- Associazioni.
- Aziende territoriali per l'edilizia residenziale.
- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
- Aziende pubbliche di servizi alla persona.
- Consorzi di bonifica.
- Enti e organismi di ricerca e formazione.
- Enti religiosi.
- Enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale.
- Le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Non possono essere membri:

* Le grandi imprese di qualunque settore.

Imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000,00 euro;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000,00 euro;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

* Le PA centrali, incluse le loro sedi territoriali.

* Le imprese del settore energetico la cui attività prevalente è classificata nel sistema ATECO come 35.11.00 e 35.14.00 (imprese che hanno come attività principale produzione o vendita di energia).

**Ma possono svolgere ruolo di produttore «terzo»
e mettere a disposizione della CER l'energia prodotta dai loro impianti.**

Non è consentito l'accesso agli incentivi,

secondo quanto attualmente prevede il Decreto n. 414/2023
del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.), c.d. Decreto C.A.C.E.R.:

- (i) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'impresa non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- (ii) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023;
- (iii) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011;
- (iv) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- (v) ai progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO₂eq/t H₂.

Le CER devono avere un referente per la richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al trattamento dei dati, a sottoscrivere il contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

Il ruolo di referente per una CER può essere svolto dalla stessa Comunità nella persona fisica che, per Statuto o Atto Costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

In alternativa il ruolo del Referente può essere svolto:

- da un produttore, membro della CER;
- da un cliente finale, membro della CER;
- da un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

L'art. 3 del Decreto MASE 7.12.2023 n. 414 (c.d Decreto CACER),
nel testo in vigore, richiede che:

«le CACER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;

le CACER assicurano altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'articolo 4;».

Atto costitutivo, statuto e regolamento.



LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA NELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI.

La creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile richiede la scelta di una **forma giuridica** che ne regoli l'organizzazione e il funzionamento.

Si può realizzare una CER:

- costituendo un **nuovo soggetto**;
- **modificando** l'atto costitutivo di un soggetto già esistente, anche mediante l'istituto della trasformazione di cui agli artt. 42-*bis* e 2498 ss. c.c.



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

.....

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in _____, via _____, si sono riuniti i signori _____:

I comparenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, l'Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata “_____”. Il suo obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; ciò attraverso, fra l'altro, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti d'energia rinnovabile, la produzione d'energia sul territorio, l'autosufficienza energetica.

- Sede...
- Durata...
- Indicazione di coloro che possono essere membri...
- Indicazione degli organi dell'associazione e dei nominativi sino a nomina da parte dell'assemblea e/o del Consiglio direttivo/di amministrazione o simili.
- Quantificazione delle quote associative.
- Patrimonio e entrate dell'associazione.
- Durata e cause di scioglimento.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«..... CER».

PARTE I - COSTITUZIONE E SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione, sede e durata.

Art. 2 – Oggetto e scopo.

PARTE II - MEMBRI DELLA C.E.R.

Art. 3 – Associati e quote Associative.

Art. 4 – Perdita della qualità di Associato.

PARTE III - ORGANI

Art. 5 – Organi.

Art. 6 – L'Assemblea.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Art. 9 – Organo di controllo.

Art. 10 – Revisore legale dei Conti.

PARTE IV – PATRIMONIO e RIPARTIZIONE DEI BENEFICI.

Art. 11 – Patrimonio, entrate.

Art. 12 – Esercizio sociale e bilancio di esercizio.

Art. 13 – Libri sociali obbligatori.

Art. 14 – Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo.

PARTE V - SCIoglimento - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 15 – Scioglimento.

Art. 16 – Devoluzione del patrimonio.

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Norme finali.

Perché un regolamento.



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

Allegato 1 al Decreto CACER e TIAD

(Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR)

«2.2.2.1.3 Modalità di regolazione dell'importo della tariffa premio eccedentaria

.... Il Referente è tenuto infatti a:

- assicurare completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parti delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;
- fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione. In particolare, per tale scopo, qualsiasi configurazione è tenuta a mantenere una contabilità separata per i tipi di contribuzione che riceverà.

L'importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia anzidetto dovrà essere destinato a soggetti che non sono imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

.....

Il parametro F è legato all'eventuale erogazione di un **contributo in conto capitale**: nella generalità dei casi varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale e un valore pari a 0,5, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento. Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa incentivabile (EACI) afferente a punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e ~~autorità locali~~, enti religiosi, enti del terzo settore e protezione ambientale.

Secondo il D.M. 8.5.2025, in corso di verifica e pubblicazione, «**sono eliminate ...**

f) all'Allegato 1, paragrafo 3:

i. le parole “e autorità locali” sono soppresse;

ii. dopo le parole “enti del terzo settore e di protezione ambientale” sono aggiunte le seguenti “, persone fisiche”».

Perché un regolamento.

Art. 13 Decreto MASE 7.12.2023 n. 414 (c.d Decreto CACER).

«...

5. I beneficiari degli incentivi di cui al presente decreto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui ai precedenti commi, ivi compresa una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione tra i membri o soci delle CACER e/o dell'utilizzo per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, anche ai fini di verifiche a campione sul rispetto di quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, lettera g) del presente decreto, pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi fino alla trasmissione completa dei dati richiesti».

Gli **incentivi e le restituzioni sugli oneri trasmissione/distribuzione** sono erogati a favore della C.E.R.

Il **corrispettivo da vendita dell'energia immessa** in rete (Ritiro Dedicato o simili) è invece erogato a favore del produttore (di energia rinnovabile).

Del **risparmio in bolletta** da autoconsumo fisico (sul posto) è beneficiario l'intestatario del POD di prelievo/immissione; è questo il caso del consumatore-produttore membro della C.E.R. o del produttore terzo.

I contributi in conto esercizio («Tariffa premio, o incentivante» e «Contributo di valorizzazione A.R.E.R.A»), se sono distribuiti debbono esserlo SOLO e necessariamente ai membri della C.E.R., in base al ruolo da essi assunto nell'ambito della C.E.R. stessa.

A parte i vincoli esaminati (devoluzione della Tariffa Premio Eccedentaria; impossibilità di distribuzione ai soggetti che si trovano in almeno una delle situazioni descritte dall'art. 3 dell'Allegato 1 al Decreto CACER E TIAD), **NON esistono regole predefinite su come ripartire i proventi ottenuti dalla C.E.R. tra i membri**. Pertanto, essa dovrà stilare e approvare al suo interno un regolamento per definire il piano di riparto.

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

«..... C.E.R.».

PARTE I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI GENERALI.

Art. 1 - Finalità e portata del Regolamento.

Art. 2 - Principi generali.

PARTE II - FINALITÀ E ATTIVITÀ DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 3 - Conferimento di mandato alla C.E.R. e altri obblighi del Socio Consumatore.

Art. 4 - Obblighi della C.E.R..

PARTE III – LE PERCENTUALI DI AUTOCONSUMO.

Art. 5 - La Percentuale di Autoconsumo Singolo Annuale.

Art. 6 - La Percentuale di Autoconsumo riferita all'Energia Condivisa non Eccedentaria.

Art. 7 - La Percentuale di Autoconsumo Retail riferita all'Energia Condivisa Eccedentaria.

PARTE IV – LE ATTRIBUZIONI DEGLI INCENTIVI.

Art. 8 - Attribuzione del corrispettivo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

Art. 9 - Attribuzione della Tariffa Premio.

Art. 10 - Equilibrio Economico.

Art. 11 - Pagamento degli Incentivi dovuti ai Soci Consumatori.

PARTE V – IMPEGNI DEI SOCI CONSUMATORI E CESSAZIONE DEGLI ACCORDI.

Art. 12 - Impegni e dichiarazioni del Socio Consumatore.

Art. 13 - Cessazione dell'Accordo con i Soci Consumatori.

Art. 14 - Effetti della cessazione dell'Accordo.

La contrattualistica.

Modulo di richiesta di adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile.

Informativa Privacy.

Contratto di messa a disposizione impianto:
- con terzo non membro della CER
- con membro della CER

Contratti di locazione, di concessione in diritto di superficie, ecc.

Mandato dei produttori e/o clienti finali per la presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

...



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

GRAZIE